



Valutazione della Qualità della Ricerca 2004- 2010 (VQR 2004-2010)

Criteria per la valutazione dei prodotti di ricerca Gruppo di Esperti della Valutazione dell'area 12*

Sommario

1. Oggetto e struttura del presente documento
Sezione I – Linee essenziali dell'attività del GEV
2. Regole di funzionamento del GEV e dei *sub-GEV*
3. Attività relative alla Valutazione della Qualità della Ricerca (2004-2010)
Sezione II - Criteri e modalità per la valutazione dei prodotti di ricerca
4. Tipologia dei prodotti
5. *Peer review* e indicatori di tipo bibliometrico
6. Percorso per la creazione di *rating* per le riviste e di standard per le collane di monografie
7. Scelta dei *referees* e redazione dei giudizi
Sezione III – Criteri relativi alle altre attività
8. Indicazioni programmatiche per la creazione di banche dati relative all'area giuridica
9. Disciplina dei conflitti d'interesse
10. Risoluzione dei conflitti d'interesse
11. Attività di valutazione di pertinenza di più di un GEV

Allegati

- I. Composizione dei *sub-GEV*
- II. Settori scientifico-disciplinari dell'area 12

* Documento approvato dal GEV nella riunione plenaria del 9 gennaio 2012 e modificato nella riunione plenaria del 20 febbraio 2012, a seguito delle osservazioni ricevute.



1. Oggetto e struttura del presente documento

Questo documento ha ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo di esperti della valutazione (GEV), istituito dal Consiglio direttivo dell'ANVUR per l'area giuridica (area 12).

Il documento è suddiviso in tre parti. Mentre la prima (§§ 2-3) precisa le regole di organizzazione del GEV, nonché dei sottocomitati nei quali esso si articola, e fissa alcuni basilari punti di metodo, la seconda (§§ 4-7) stabilisce i criteri e le modalità ai quali il GEV si atterrà ai fini della valutazione della qualità della ricerca (VQR). Infine, nell'ultima parte, vengono fornite indicazioni relativamente alle possibili linee di azione finalizzate alla costituzione di banche dati relative all'area giuridica (§ 8), alle regole per i conflitti d'interesse (§§ 9-10), alle attività di valutazione di pertinenza di più di un GEV (§ 11).

Sezione I – Linee essenziali dell'attività del GEV

2. Regole di funzionamento del GEV e dei sub-GEV

Le regole di funzionamento stabilite dal Consiglio direttivo dell'ANVUR possono essere rapidamente richiamate:

- I. il Presidente convoca il GEV, almeno due volte nel corso della VQR;
- II. la convocazione del GEV avviene almeno 15 giorni prima della riunione. La riunione è convocata tramite e-mail dal Presidente, che fissa anche l'ordine del giorno;
- III. le decisioni all'interno del GEV vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per partecipare alla votazione non è necessario essere fisicamente presenti alle riunioni, purché presenti in modalità telematica;
- IV. alle riunioni del GEV partecipa, con funzioni di segretario senza diritto di voto, anche l'assistente al GEV attribuito dal Consiglio direttivo dell'ANVUR al GEV, dott.ssa Serena Sileoni;
- V. al termine di ciascuna riunione viene redatto un verbale, in lingua italiana e in lingua inglese. I verbali vengono fatti circolare tra i membri del GEV e approvati tramite e-mail o utilizzando l'ambiente SW predisposto dal CINECA;
- VI. il Presidente ripartisce i componenti del GEV nei *sub-GEV*, scegliendone i coordinatori; sollecita l'organizzazione; assicura il coordinamento delle attività.



Si possono utilmente aggiungere alcune precisazioni:

- quanto al punto III, ferma restando la regola – per dir così, di *default* - della maggioranza semplice, è auspicabile che le decisioni siano prese con il più ampio consenso, in rapporto sia alle regole, sia alle decisioni in senso stretto, relative alla valutazione dei vari prodotti;
- quanto al punto V, la lingua di lavoro è l'italiano. Tuttavia, nel corso delle riunioni, si possono utilizzare, ove occorra, la lingua inglese o quella francese o, ancora, quella spagnola;
- quanto al punto VI, da un lato, è bene che i vari componenti siano attivamente coinvolti e responsabilizzati, segnatamente come “relatori” sulle proposte delle associazioni di studiosi (con piena indipendenza di giudizio); dall'altro lato, la suddivisione dei componenti del GEV nei vari *sub-GEV* non è d'impedimento alla realizzazione di sinergie tra gli studiosi appartenenti ad aree affini per oggetto o metodologia di studio, ancorché appartenenti a diversi *sub-GEV* (l'elenco dei quali figura nell'allegato I).

3. Attività relative alla Valutazione della Qualità della Ricerca (2004-2010)

Prima di passare all'esame delle attività che rientrano nella valutazione della ricerca, è bene fissare alcuni basilari punti di metodo:

- A) la ripartizione delle attività tra il GEV e il Consiglio direttivo dell'ANVUR è fissata dalle *guidelines* che quest'ultimo ha stabilito al momento in cui è divenuto operativo il programma di valutazione della qualità della ricerca. In particolare, spettano al Consiglio direttivo sia la nomina dei componenti del GEV, sia l'approvazione dei criteri direttivi ai quali ciascun GEV si atterra, sia, infine, la gestione dei rapporti con i vari dipartimenti universitari e gli enti di ricerca. Rispetto a questi ultimi, quindi, vi è, deve esservi, una rigorosa distinzione delle sfere di azione e di responsabilità;
- B) la VQR 2004-2010 differisce sotto più di un aspetto rispetto all'esercizio di valutazione svolto in precedenza nel quadro del CIVR. Se ne discosta, anzitutto, quanto all'ampiezza: secondo le stime effettuate dall'ANVUR, è ragionevole ipotizzare che nell'area giuridica pervengano al massimo 18.000



(diciottomila) prodotti. Inoltre, la VQR ha più di un fine: serve a fornire una ricognizione assai più ampia e accurata; ma serve soprattutto a costituire la base per la ripartizione della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. In considerazione di questi effetti, occorre una grande cautela nell'adozione dei criteri e nella loro applicazione;

- C) proprio in considerazione delle finalità della VQR, occorre ricercare un punto di equilibrio tra le regole più generali riguardanti l'intero comparto della ricerca e le specificità di ciascuna area. Ogni GEV è tenuto a rispettare quelle regole e i termini per lo svolgimento di ogni fase, per la definizione dei criteri ai quali attenersi. Ma, al tempo stesso, deve mettere a punto criteri adeguati in rapporto ai prodotti da valutare e alla 'tradizione' culturale nella quale essi sono stati formati. Le implicazioni pratiche che ne discendono sono, in particolare, due: l'impossibilità di fare riferimento, esclusivamente o anche solo principalmente, agli indicatori di tipo bibliometrico; la necessità di salvaguardare i "generi letterari" propri della cultura giuridica (non solo italiana), come le monografie e le note a sentenza;
- D) un'ultima notazione è opportuna, sempre sul piano del metodo: lo svolgimento della VQR può costituire l'occasione per discutere e mettere a punto criteri, parametri e tecniche di valutazione da utilizzare in futuro, segnatamente al fine di redigere i *rating* delle riviste scientifiche e di formalizzare alcune *best practices*, anche in relazione alle monografie. Tuttavia, questi risultati saranno tanto più utili se saranno sorretti dall'esperienza man mano acquisita proprio nel corso della valutazione e se, in relazione ad essi, si riuscirà ad aggregare un adeguato consenso nella comunità scientifica. Coerentemente con questa impostazione, e con gli orientamenti espressi dal Consiglio direttivo, il GEV ha elaborato una serie di proposte e le ha sottoposte alle associazioni e società scientifiche ("Proposte per una prima classificazione delle riviste scientifiche dell'area giuridica").

Sezione II - Criteri e modalità per la valutazione dei prodotti di ricerca



4. Tipologia dei prodotti

Esposti questi punti di metodo, si possono considerare i criteri e le modalità ai quali attenersi ai fini della VQR:

- A) cominciando dalla tipologia dei prodotti, questi includono articoli su riviste; libri, capitoli di libri ed atti di congressi; edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
- B) poiché quello che conta è la qualità dei singoli prodotti, non sono ipotizzabili, allo stato attuale, limitazioni per particolari tipologie di prodotti, né è dato escludere, in linea di principio, che la valutazione più elevata sia attribuita a prodotti diversi dagli articoli pubblicati su riviste scientifiche (segnatamente alle monografie, genere letterario di primaria importanza nell'area giuridica);
- C) dalle risposte alle *frequently asked questions* pubblicate sul sito dell'ANVUR si possono trarre ulteriori indicazioni, che è utile riportare in forma sintetica:
 - sono ammessi gli articoli pubblicati su riviste non dotate di ISSN e quelli pubblicati su *e-journals*;
 - i volumi e gli atti di congressi possono essere sottoposti solo se dotati di ISBN;
 - per le curatele possono essere presentati un capitolo del volume o l'introduzione, se non meramente tecnica, ma di approfondimento;
 - per quanto concerne le note a sentenza, sono ammissibili quelle nelle quali l'analisi viene sviluppata come in un articolo, al quale sono quindi assimilabili.

5. Peer review e indicatori di tipo bibliometrico

Come è stato già sottolineato (al § 3.C), allo stato attuale, nell'area giuridica non è possibile fare riferimento, esclusivamente o principalmente, agli indicatori di tipo bibliometrico, per via d'una serie di dati di agevole rilevazione. Anzitutto, non vi sono banche dati sufficientemente affidabili. Non lo sono, in particolare, quelle di più frequente utilizzo in altre aree scientifiche, come Isi e Scopus. Non vi è neppure una metodologia condivisa a livello internazionale per l'area giuridica. Si considerino, per esempio, le citazioni, per le quali si pone sia il problema di come debbano essere valutate le citazioni effettuate da studiosi che fanno parte di una "scuola", sia quello delle citazioni effettuate per contrastare una tesi o solo per dimostrare di esserne a conoscenza. Ne deriva una duplice conseguenza, di fondamentale importanza ai fini delle attività da svolgere:



- A) la valutazione di tutti i prodotti della ricerca verrà effettuata mediante *peer-review*;
- B) la valutazione bibliometrica verrà utilizzata unicamente per verificare il grado di correlazione tra i due metodi (ossia la *peer-review* e la valutazione bibliometrica) e la loro robustezza, quindi in aggiunta alla *peer-review*, non in alternativa rispetto ad essa, e in forma limitata.

Per quanto concerne, in particolare, la *peer-review*, il GEV si atterrà ai seguenti criteri:

- C) i prodotti inviati dalle strutture saranno inviati, di regola (salvo quanto precisato alla lettera I), a due revisori esterni;
- D) verrà osservata la regola del rispetto delle competenze scientifiche proprie di ogni settore scientifico;
- E) la competenza ad assumere la decisione relativa alla valutazione conclusiva è in ogni caso dell'intero GEV, che terrà conto delle valutazioni *peer* e di ogni altro elemento utile, non del sub-GEV o del componente che appartiene a uno specifico settore scientifico;
- F) per i prodotti dei componenti del GEV - come stabilito dal Consiglio direttivo dell'ANVUR - spetta al Presidente scegliere i revisori esterni; per i lavori scientifici del Presidente, la scelta spetta al Consiglio direttivo dell'ANVUR;
- G) al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi dei revisori e la loro adeguata motivazione, il GEV predisporrà apposite schede contenenti specifici quesiti ai quali i medesimi revisori dovranno rispondere;
- H) in base alle *guidelines* del Consiglio direttivo, "l'allocazione dei prodotti ai sub-GEV avverrà sulla base del SSD indicato dal soggetto valutato così come trasmesso dalle strutture (dipartimenti ed enti di ricerca). Il



- significato del SSD associato al prodotto, che può anche essere diverso dal SSD di appartenenza del soggetto valutato, si riferisce al GEV che con maggior competenza, secondo il soggetto valutato, può valutare il prodotto in questione”;
- I) nel caso di valutazioni non convergenti dei revisori “*peer*”, seguendo anche in questo caso le *guidelines* del Consiglio direttivo, “il *sub-GEV* creerà al suo interno un gruppo di consenso con il compito di proporre al GEV il punteggio finale del prodotto oggetto del giudizio difforme dei revisori esterni. Il gruppo di consenso può avvalersi anche del giudizio di un terzo esperto”.

Per quanto concerne, infine, gli indicatori di tipo bibliometrico:

- J) l’adeguatezza degli indicatori di questo tipo, segnatamente delle citazioni e dell’impatto della rivista, verrà esaminata da un apposito gruppo di lavoro (come precisato al § 8);
- K) il gruppo di lavoro verificherà altresì, la possibilità di utilizzare a titolo sperimentale strumenti alternativi, come, per esempio, *Google Scholar*;
- L) essi verranno utilizzati per effettuare un’ulteriore verifica su un campione limitato, di almeno il 3% del totale dei prodotti censiti, da scegliere in modo casuale, senza che ciò, beninteso rimetta in discussione gli esiti della *peer-review*.

6. Percorso per la creazione di *rating* per le riviste e di standard per le collane di monografie

In adesione alle linee guida del Consiglio direttivo dell’ANVUR, il GEV ha deliberato di avviare una classificazione delle riviste in classi di merito, con una duplice, importante precisazione: si tratta di un’attività sperimentale e in ogni caso non suscettibile di far sì che il giudizio riguardante lo specifico prodotto sottoposto a



valutazione dipenda unicamente o principalmente dalla sede nella quale è stato pubblicato.

Ciò detto, e con l'avvertenza che questi aspetti sono precisati nell'apposito documento contenente "Proposte per una (prima) classificazione delle riviste scientifiche dell'area giuridica", il GEV esprime l'avviso che una più compiuta e condivisa classificazione potrà essere adottata soltanto al termine della VQR, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte che potranno essere presentate sia dalle associazioni e società di professori e ricercatori, sia dal resto della comunità scientifica.

Per quanto concerne le monografie, va ribadito, a maggior ragione, quanto osservato in precedenza circa il rilievo limitato e strumentale che questo tipo di valutazione assume, tanto più che presso ogni casa editrice possono esservi, e sovente in fatto vi sono, collane assai diverse per tradizione, obiettivi e parametri. Il GEV è, perciò, dell'avviso che, allo stato attuale, si possa unicamente definire il percorso volto alla classificazione delle collane di monografie. A tal fine, si terrà conto, anche in questo caso, di indicatori di processo, di prodotto e di diffusione:

- A) quanto agli indicatori di processo, verranno presi in considerazione il prestigio del comitato direttivo, l'utilizzo di procedure prestabilite e trasparenti per la scelta dei contributi, l'esistenza di un comitato di qualificati *referees* e ogni altro elemento rilevante;
- B) per quanto concerne gli indicatori di prodotto, si terrà conto di recensioni pubblicate su riviste internazionali e nazionali e di ogni altro elemento atto a fornire indicazioni utili sulla qualità e sull'impatto delle opere;
- C) quanto agli indicatori di diffusione, si terrà conto della presenza nelle biblioteche delle monografie edite nella collana. Ha un diverso rilievo la presenza in biblioteche straniere;
- D) una più compiuta definizione di tali indicatori verrà effettuata dall'apposito gruppo di lavoro (di cui al § 8).

7. Scelta dei referees e redazione dei giudizi

Poiché i principali criteri direttivi riguardanti la valutazione sono stati già indicati in precedenza (al § 5), resta da precisare, per quanto concerne i *referees*, che, in ragione dell'elevato numero di prodotti da valutare, occorrerà individuare un adeguato numero di revisori esterni. È ragionevole ipotizzare (tenendo conto del fatto che ciascun professore e ricercatore universitario deve sottoporre alla VQR tre prodotti, del numero degli studiosi appartenenti all'area giuridica, dell'esistenza – in ciascuna



area – di un certo numero di ricercatori “inattivi”) che vi sarà bisogno di nominare centinaia di *referees*, ai quali chiedere di valutare almeno 20 prodotti. A tal fine, si potrà fare riferimento agli elenchi di studiosi che, negli anni scorsi, hanno dato la propria disponibilità come revisori nel quadro della programmazione triennale della ricerca e dei progetti di ricerca d’interesse nazionale. Un accordo, in tal senso, è già stato stipulato tra l’ANVUR e il CINECA. Ma quegli elenchi devono essere aggiornati e integrati. Bisogna, pertanto, impostare correttamente un’attività organizzativa di notevole portata, ancorandola a rigorosi presupposti, condizioni e termini:

- A) sotto il profilo temporale, questa attività verrà iniziata al più presto, in modo che l’elenco dei *referees* esterni possa essere predisposto con adeguato anticipo rispetto alle fasi successive;
- B) quanto ai presupposti, il GEV intende selezionare un buon numero di studiosi, scelti tra quelli che risaltano maggiormente per la competenza e per la continuità delle pubblicazioni, con riferimento all’ultimo quinquennio;
- C) alcuni di questi studiosi saranno scelti tra i professori ordinari ed emeriti degli atenei italiani, tra i professori associati e i ricercatori, nonché tra i dirigenti e i ricercatori degli enti di ricerca, in relazione alle rispettive competenze;

altri potranno essere scelti tra i professori e i ricercatori operanti in atenei ed enti di ricerca di altri Paesi o internazionali (non è determinante, a tal fine, la nazionalità, ma il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana e della letteratura scientifica nel settore di riferimento).

Sezione III – Criteri relativi alle altre attività

8. Indicazioni programmatiche per la creazione di banche dati relative all’area giuridica

Il gruppo di lavoro previsto al § 5, oltre a verificare l’adeguatezza degli indicatori di tipo bibliometrico, ha il compito di fornire al Consiglio direttivo dell’ANVUR un apporto qualificato ai fini dell’eventuale revisione dei contratti già stipulati con gli enti che forniscono banche dati e della stipulazione di contratti con altri enti. A tal fine, esso sarà composto da componenti di ciascun *sub-GEV* e presenterà un documento preliminare entro il primo quadrimestre del 2012 e un altro nella fase finale della VQR. Verranno realizzate le opportune sinergie con l’altro gruppo di lavoro, incaricato della definizione degli indicatori e delle modalità per la creazione di una classificazione delle collane di monografie.



9. Disciplina dei conflitti d'interesse

Il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha stabilito due tipi di regole volte a prevenire i conflitti d'interesse: si tratta di regole afferenti all'organizzazione, che ogni componente di ciascun GEV è tenuto a sottoscrivere; si tratta, inoltre, di regole generali relative alla valutazione. Esse richiedono:

- A) di far sì che la scelta dei revisori avvenga evitando conflitti di interesse tra gli esperti stessi e gli autori e/o la struttura di affiliazione;
- B) di garantire l'indipendenza dei revisori con l'attenzione alla sede di affiliazione, alla collaborazione scientifica, e, ove possibile, alla nazionalità;

Va altresì sottolineata la necessità di evitare che l'attribuzione dei lavori ai vari revisori sia falsata, oltre che dall'affiliazione a una specifica organizzazione, dall'appartenenza a una determinata "scuola", nazionale o locale. Appare opportuno, inoltre, evitare che il medesimo revisore, non importa se interno od esterno, valuti più di un lavoro presentato da un professore o ricercatore. Ciò non esclude, peraltro, che al revisore possano essere inviati anche gli altri due lavori presentati dal professore o ricercatore, al limitato fine di verificare l'originalità della pubblicazione in esame. A tal fine, nella scheda da predisporre per i revisori verrà precisato di reputare originale soltanto il primo lavoro in ordine cronologico.

Le regole ora espone sono automaticamente integrate da quelle, eventualmente più stringenti, che il Consiglio direttivo dell'ANVUR ritenga di adottare in seguito, dalla data in cui esse sono portate a conoscenza del GEV e dei revisori esterni.

10. Risoluzione dei conflitti di interesse

I membri dei GEV si asterranno dal valutare o dall'assegnare ad altri membri dei GEV o a esperti esterni:

- a. prodotti di cui siano autori o co-autori;
- b. prodotti di cui siano autori o co-autori parenti o affini fino al 4° grado;
- c. prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali negli anni a partire dal 1/1/2007;
- d. prodotti presentati da enti di ricerca vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati sottoposti volontariamente alla VQR presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca, negli anni a partire dal 1/1/2007.

Nei casi di cui al punto d) precedente, esiste conflitto di interesse:

- i. nel caso in cui la struttura abbia una permanente strutturazione interna di tipo territoriale o disciplinare (es. sezione locale di ente di ricerca, istituto, dipartimento), limitatamente ai prodotti presentati dalla stessa articolazione;



- ii. nel caso in cui la struttura non abbia una permanente strutturazione interna di tipo territoriale o disciplinare (es. sezione locale di ente di ricerca, istituto, dipartimento), in riferimento a tutti i prodotti presentati nei limiti in cui ciò sia possibile senza precludere la possibilità di valutare il prodotto;
- iii. nel caso in cui la strutturazione interna abbia luogo a più livelli gerarchici (es. più istituti riuniti sotto un dipartimento) il conflitto di interesse sorge al livello più basso (es. membri GEV affiliati ad istituti diversi di uno stesso dipartimento, sono in conflitto di interesse soltanto rispetto a prodotti presentati da autori appartenenti allo stesso istituto).

Nei casi di conflitto di interesse, il Presidente del GEV incaricherà delle procedure di valutazione un altro membro del GEV per il quale non vi siano conflitti di interesse.

Nel caso di conflitti di interesse che coinvolgano il Presidente del GEV, l'assegnazione dei prodotti relativi sarà fatta dal coordinatore della VQR o da persona da lui incaricata.

11. Attività di valutazione di pertinenza di più di un GEV

In base alle *guidelines* stabilite dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, “nel caso in cui un prodotto sia assegnato a più GEV in quanto gli autori afferiscono a settori scientifico-disciplinari appartenenti ad aree diverse saranno adottati identici criteri di valutazione concordati tra i vari GEV. A tale scopo, i Presidenti dei GEV interessati istituiscono specifici Gruppi di Consenso Inter-Area”. Quanto appena osservato s'intende modificato dai criteri che il Consiglio direttivo dell'ANVUR ritenga di adottare in seguito, dalla data in cui essi sono portati a conoscenza del GEV.



Allegato I. Composizione dei *sub-gev*

1. Diritto privato: coordinatore Raffaele Di Raimo

- Guido Alpa
- Mads Andenas
- Donata Gottardi
- Mario Libertini
- Maria Rosaria Maugeri
- Elena Merlin
- Antonio Sciaudone
- Pietro Sirena
- Antonio Vallebona
- Francesco Vella
- Lorenzo Zoppoli

2. Diritto pubblico: coordinatore Bernardo G. Mattarella

- Andrea Bettetini
- Roberto Bin
- Andrea Biondi
- Anna Chimenti
- Delphine Costa
- Carlo Fusaro
- Tania Groppi
- Stelio Mangiameli
- Sergio Marchisio
- Vincenzo Militello
- Nicoletta Parisi
- Lucia Serena Rossi
- Antonio Ruggeri
- Pablo Sanchez Ostiz
- Aldo Travi
- Antonio Uricchio

3. Diritto comparato, diritto romano e diritti dell'antichità, filosofia del diritto e storia del diritto medievale e moderno: coordinatore Giovanni Sartor

- Mario Ascheri
- Paolo Comanducci
- Tommaso Edoardo Frosini
- Vincenzo Zeno-Zencovich



All. II. Settori scientifico-disciplinari dell'area 12

Area 12 CUN (IUS)

- 01 – Diritto privato
- 02 – Diritto privato comparato
- 03 – Diritto agrario
- 04 – Diritto commerciale
- 05 – Diritto dell'economia
- 06 – Diritto della navigazione
- 07 – Diritto del lavoro
- 08 – Diritto costituzionale
- 09 – Istituzioni di diritto pubblico
- 10 – Diritto amministrativo
- 11 – Diritto canonico e diritto ecclesiastico
- 12 – Diritto tributario
- 13 – Diritto internazionale
- 14 – Diritto dell'Unione europea
- 15 – Diritto processuale civile
- 16 – Diritto processuale penale
- 17 – Diritto penale
- 18 – Diritto romano e diritti dell'antichità
- 19 – Storia del diritto medievale e moderno
- 20 – Filosofia del diritto
- 21 – Diritto pubblico comparato